

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 08-07-2021

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'.

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **luglio**, il Sindaco **SCENDONI GIUSY**

PREMESSO che la Regione Marche, servizio Protezione Civile, con nota prot.n.735764 del 17-06-2021, ha invitato i comuni ad attuare le possibili attività di prevenzione, al fine di evitare, quantomeno ridurre, i fenomeni che potrebbero innescare incendi boschivi e/o di interfaccia;
VISTA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto (PRE/0021912 del 07/05/2021) "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";

RILEVATO che nell'allegato di tale circolare, tra l'altro, è indicato: " le Amministrazioni comunali vorranno mettere in atto le necessarie azioni di prevenzione di loro competenza, tra cui si ricorda l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art 10 della legge n.353/2000 e l'emissione di specifiche ordinanze di settore anche seguendo quanto proposto dal già citato Tavolo Tecnico Interistituzionale con lo Schema di ordinanza comunale "tipo" per attività di prevenzione antincendio boschivo";

VISTA la nota della Prefettura di Fermo del 18/06/2021 in cui, nell'allegare la citata circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, richiama l'attenzione dei Sigg.ri Sindaci, quali Autorità locali di Protezione Civile, sulle disposizioni impartite dal predetto atto, avendo cura di segnalare alla stessa Prefettura eventuali criticità in merito inerenti a pericoli per la pubblica incolumità che dovessero insorgere sui rispettivi territori comunali;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

VISTO il "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017/2019" approvato con DGR n. 792 del 10/07/2017, confermato per l'anno 2020 con D.G.R. 603 del 25/05/2020 e con il quale ai sensi della L.353/2000 si stabilisce che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio regionale, è quello compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la la DGR 1462 del 2 agosto 2002 avente ad oggetto "L. n. 353/2000 – reg.CE n. 2158/92 – reg. CE n. 1257/99 – adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" con la quale è stato adottato il Piano AIB regionale;

VISTA la Legge forestale regionale n. 5/2006 così come modificata dalla L. regionale 20/2012 e 3/2014;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n.° 3267 del 30/12/1923 in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, sono tassativamente vietati comportamenti che possono innescare incendi boschivi, quali, a titolo esplicativo e non esaustivo:

- accendere fuochi a distanza minore di 200 metri dai boschi nel periodo a rischio di incendio boschivo;
- far brillare mine a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;

- usare motori, fornelli od inceneritori che producano faville o braci a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;
- fumare nei boschi od a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto, gettare mozziconi ancora accesi o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio boschivo;
- bruciare stoppie e residui erbacei, arbustivi ed arborei non raccolti in cumuli ed a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto. Nelle accensioni dei fuochi tesi all'eliminazione di detto materiale devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
- compiere comunque ogni altro azione determinante, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ORDINA

1) Divieti

Durante il **periodo compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre**, è fatto divieto:

- *accendere fuochi a distanza minore di 200 metri dai boschi nel periodo a rischio di incendio boschivo;*
- *far brillare mine a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;*
- *usare motori, fornelli od inceneritori che producano faville o braci a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;*
- *fumare nei boschi od a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto, gettare mozziconi ancora accesi o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio boschivo;*
- *bruciare stoppie e residui erbacei, arbustivi ed arborei non raccolti in cumuli ed a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto. Nelle accensioni dei fuochi tesi all'eliminazione di detto materiale devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.*
- *compiere comunque ogni altro azione determinante, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi;*

è inoltre vietato:

- a) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- b) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;*
- c) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*

Ordinanza sindacale SINDACO n.12 del 08-07-2021 COMUNE DI ORTEZZANO

d) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alla Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle istituite dalla Regione si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Marche onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti

Ordinanza sindacale SINDACO n.12 del 08-07-2021 COMUNE DI ORTEZZANO

ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

7) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

8) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

9) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

10) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

11) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

14) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

15) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della D.G.R. 792 del 10/07/2017.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ortezzano, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e la divulgazione della stessa mediante affissione negli idonei spazi presenti nel territorio comunale;

COMUNICA

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia del presente provvedimento è inviata:

- Servizio di Polizia locale del Comune di Ortezzano: poliziamunicipale@comune.ortezzano.fm.it
- Carabinieri di Montottone: tap20257@pec.carabinieri.it
- Carabinieri forestali Fermo: fap43266@pec.carabinieri.it

Ordinanza sindacale SINDACO n.12 del 08-07-2021 COMUNE DI ORTEZZANO

- Prefettura di Fermo: protocollo.preffm@pec.interno.it
- Provincia di Fermo: provincia.fermo@emarche.it
- Consorzio di Bonifica delle Marche: pec@pec.bonificamarche.it
- Comando Vigili del Fuoco Fermo: com.fermo@cert.vigilfuoco.it
- ANAS Struttura territoriale Marche: anas.marche@postacert.stradeanas.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Ortezzano, li **08-07-2021**

IL SINDACO
SCENDONI GIUSY

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa ordinanza viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) a partire dal 08-07-2021

Ortezzano, li **08-07-2021**

Il Responsabile delle pubblicazioni
(Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
(DOTT. ENRICO EQUIZI)